

**Verbale di Assemblea Straordinaria
dell'Organizzazione di Volontariato "Soccorriamoli Odv"**

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 20,00 in locali prossimi alla sede di Via Del Santo 52 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato "Soccorriamoli Odv" iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 1931 sez. "B" e "D", al Registro Regionale di Protezione Animale sez. B al n. 421 ed alle lista degli aventi diritto al 5x1000.

Il Presidente Sterrantino Anna, assume anche le funzioni di presidente dell'Assemblea e delega ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.na Suria Simona.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei tempi e nei modi previsti dall'attuale statuto con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto sociale per discutere e deliberare l'adeguamento statutario in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore Dlgs 117/17 e seguenti.**

Il Presidente rileva che sono presenti n. 7 di 8 soci di cui 1 con delega di Maria Vitale, assente giustificata. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a seguito della entrata in vigore della normativa emanata con Dlgs 117/17 e seguenti, la nostra associazione deve adeguare il proprio statuto, intanto come previsto dalla normativa per l'acquisizione dell'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato)

L'utilizzo dell'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, è condizionato alla permanenza dell'iscrizione all'interno del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Organizzazioni di Volontariato.

L'Associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS, senza ulteriori modifiche statutarie. Inoltre nello statuto vengono modificati altri articoli, in funzione della richiesta di ingresso in protezione civile (per la quale furono fatti anche in precedenza degli adeguamenti. Dopo le opportune premesse, si passa alla lettura del nuovo Statuto, l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20,50 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

I presenti:

Torre Maurizio

Suria Simona

Soraci Andrea

Sterrantino Anna

Denaro Gisella

Di Pietro Nunzio Daniele con Delega di Vitale Maria

Valentino Ornella

(€ _____) di cui € _____ per imp

STATUTO

Dell'Organizzazione di Volontariato (ODV) "Soccorriamoli"

(*) Provvedimento di delega prot. n. 25/10/2000

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro, denominata:

"Soccorriamoli ODV"

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e seguenti integrazioni e modifiche; l'Associazione si riconosce e si ispira ai principi della legge regionale del 7 giugno 1994 numero 22, che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 numero 266 o equiparati. Essa si ispira altresì al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'utilizzo dell'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, è condizionato alla permanenza dell'iscrizione all'interno del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Organizzazioni di Volontariato.

L'Associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS, senza ulteriori modifiche statutarie.

In ultimo l'associazione opera in conformità ai principi che ispirano la legge n. 281 del 14 agosto 1991 e la legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000.

Art. 2

L'Organizzazione ha sede nel comune Messina in Via del Santo 52, Tel. 3477215449 e-mail: soccorriamolimessina@gmail.com; PEC: soccorriamoli.messina@pec.it e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Organizzazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto

TITOLO II - SCOPI

Art. 4

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

Copia conforme all'originale
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 105/18

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

di solidarietà sociale, di promuovere e diffondere l'unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, consapevole che solo salvaguardando ciascuna specie è possibile la convivenza ed il rispetto di tutte le specie.

Art. 5

Per il raggiungimento del superiore scopo l'associazione intende svolgere, le seguenti attività, descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti e come esseri senzienti;
- combattere ogni forma di violenza e/o sfruttamento sugli animali;
- promuovere ogni forma di aiuto e assistenza nei confronti degli animali per problemi legati al randagismo e all'abbandono;
- promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;

*Copia
Conferma
All'Ordine
Dopo*



Dario Belle

Antonio Succi

Valentino Caruso

- Copia
Conferma
Al' Dr. Giorgio
Bene*
- promuovere la pratica della Pet-therapy come tecnica d'intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti svantaggiati come minori, portatori di handicap o anziani;
 - elaborare e promuovere progetti di Pet-therapy per migliorare le condizioni di vita, finalizzati alla salute e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati (minori, disabili, anziani, ecc.);
 - gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
 - intervenire concretamente contro randagismo e abbandono, promuovendo o gestendo il soccorso, primo soccorso e il trasporto di animali feriti e non, nei modi, e con gli strumenti consentiti dalla legge, in particolare con ambulanze veterinarie adibite a soccorso, primo soccorso o al trasporto di animali feriti e non;
 - diffondere nozioni veterinarie e d'igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione e d'informazione sul problema del controllo delle nascite, nonché di effettuare direttamente interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti,
 - assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento;
 - intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
 - promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, svolgere un'educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole anche mediante premi e borse di studio) intesa a civilizzare i costumi di tutti;
 - organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc. al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica;
 - organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso centri commerciali, negozi e supermercati;
 - favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli e/o svantaggiati, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
 - realizzare attività di protezione civile e tutte le attività ad essa collegate;
 - formarsi e formare volontari da impiegare nell'ambito della ricerca e soccorso in superficie, tra le macerie o in mare e fiumi, anche con l'ausilio di unità cinofile certificate ed addestrate all'uopo
 - promozione ed organizzazione di corsi di formazione al volontariato
 - tutte le attività di interesse dei soci;
 - promozione ed organizzazione di attività di beneficenza anche in collaborazione con altri soggetti no-profit;
 - pubblicazione di materiale, anche didattico e di promozione, che rientri negli scopi dell'organizzazione, con stampa anche in proprio, ed anche con diffusione attraverso il web, e i vari social network;

Bene
Dr. Giorgio
Bene

Dr. Giorgio

Dr. Giorgio
Dr. Giorgio
Dr. Giorgio

- collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche, e ciò anche mediante la co-gestione dei Canili Municipali Sanitari ed Assistenziali.

L'associazione persegue i propri fini sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie, utili ed opportune, alla realizzazione dei predetti scopi.

Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art.10 della Legge Regionale 22/1994 e delle altre leggi in materia.

L'Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dalla legge sulle organizzazioni di volontariato.

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

*Copia
Conforme
All'originale
Bene*

Dino Belle

Adriano Sorani

Francesco
D. B. M.
Roberto Cerebello

COPIA CONFORME

ALL ORIGINALS

Art. 6

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/17 e successive integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e dalla normativa vigente.

TITOLO III - SOCI

Art 7

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati e delle persone aderenti agli enti associati e degli enti di cui è associata.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Nell'esercizio delle sue attività l'Organizzazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per gli infortuni e per le malattie a norma dell'art 18 D.lgs 117/17 e successive integrazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e integrazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del D.Lgs 117/17 art. 17 comma 6 non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ed ancora le disposizioni del D.Lgs 117/17 (vedi art. 17 comma 7) non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

2001, n. ~~7~~ 4

sviluppo, nonché agli operatori
001, n. 74


 Audrey Page

For more from
D. R. R. R.
Publication Services

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

L'Organizzazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 D.lgs 117/17 e successive integrazioni è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- b) Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- c) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- d) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto e alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.



[Handwritten signatures and names]
Dino Belle
Andrea Succi
D. P. R. N.
Roberto Anella

Art. 9

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli associati hanno diritto di prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta.

Art. 10

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione
- partecipare pienamente alla vita sociale, formativa, assembleare dell'associazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 11

Il socio cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

L'associato che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Organizzazione, può recedere mediante comunicazione scritta. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota annuale entro 3 mesi dall'inizio dell'anno solare
- c) che non partecipa per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci senza inviare delega, e/o giustificare la propria assenza

Il Socio può essere escluso quando:

- a) fomenti dissidi o disordini tra i soci e/o arrechi danni morali all'associazione;
- b) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione
- d) che svolga attività contrarie a quelle sociali;



[Handwritten signatures and names]
Dino Belle
Arduo Succi
D. M. R.
Valentino Succi

e) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione, considerando anche a tale titolo post e/o pubblicazioni inadeguati sui social;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 12

Il Socio che cessi di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate dall'art. 4 e 5 del presente statuto;
- g) entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- h) dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale. I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indirette.

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni

Com. Conf. Assoc.
Atto 10/2017
D. R. 12/17

[Signature]
D. R. 12/17

[Signature]
D. R. 12/17

[Signature]
D. R. 12/17

normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 - art. 8 - della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- il libro degli associati
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione
- eventuali collegi dei Revisori e/o dei Proviviri

La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte da soci a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate per la carica ricoperta e opportunamente documentate.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali obbligatorie, come da art. 9 del presente statuto.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente

*Copia conforme
all'originale
Bertone*

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

mediante affissione all'interno dei locali dell'associazione, almeno 8 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, od anche inviata a mezzo e-mail o attraverso i gruppi social dell'associazione, o altro strumento di comunicazione elettronica, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e digitali, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di un socio se l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 3 associazioni; se l'associazione ha un numero di associati maggiore di 500, ciascun associato può rappresentare fino a 3 associati.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 19

Art. 19
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed avente diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio;
- eleggere i membri e il Presidente del Consiglio Direttivo e deliberare l'istituzione di altri organi facoltativi;
- approvare il programma generale delle attività, stabilendo le linee guida e autorizzandone la spesa;
- stabilire l'ammontare delle quote associative o di contributi da richiedere agli

associati;

- deliberare su tutti gli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno e di competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 21

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

*Conferma
Autografo
Lene*

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art 26 del D. Lgs. 117/2017 e successivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Esso elegge nel suo seno: il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed eventualmente altri consiglieri.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

Copia conforme
Autografo
Benefficiario

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Art. 24

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 25

Il Segretario, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandata dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno due volte l'anno.

Le sedute consiliari devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, via fax, o posta telematica senza il rispetto del termine sopra detto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o la posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, fermo restando le maggioranze previste.

Art. 27

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 28

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Copia Conforme

All'ORIGINALI

Luigi Humer

Il Consiglio Direttivo decide sull'avvio e l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale.

Esso è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. L'organo di amministrazione a seguito di cambio di uno o più componenti, oppure a seguito di importanti cambiamenti dell'Associazione dovrà stabilire i poteri di rappresentanza attribuiti a ciascun componente ed inserirli o aggiornarli all'interno del RUNTS.

Realizza il programma di promozione sociale e sviluppo delle attività inerenti allo statuto, ne coordina e promuove la realizzazione e ne autorizza le spese.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, e senza diritto al voto, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 30

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Egli è Presidente anche dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente è espressamente autorizzato a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Il Presidente può delegare ad uno o a più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente ha facoltà di nominare difensori e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 31

Nel caso in cui, per dimissioni (scritte indirizzate al Consiglio Direttivo), decesso, decadenza o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi, o qualora uno dei consiglieri non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque a sei riunioni nell'arco dell'anno), subentreranno i soci che non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggior anzianità di iscrizione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro due mesi perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio e per la sostituzione dei consiglieri mancanti.

Luigi Humer
Dino Valle
D. R. H. H. H.

Copia Conforme
All'originale

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32

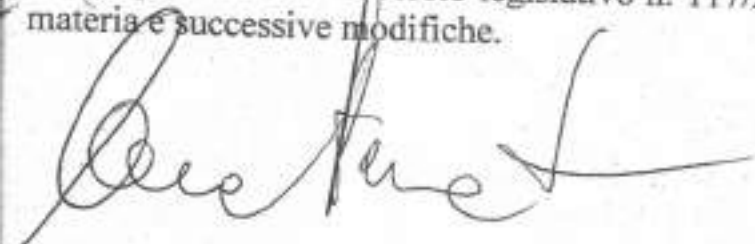
Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 19.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 33

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, leggi nazionali e regionali in materia e successive modifiche.



Dr. P. M. M.



Dino Belle

Andrea Lorenzi

Valentino Canella

Gianni
Gianni